



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

SENTENZA 14 MAGGIO 2019 N.5

Nel nome della Serenissima Repubblica di San Marino
Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n.0001/2019

sollevato nel ricorso avverso sanzioni amministrative R.G. n. 19/2018 con riferimento all'art. 9, lett.D, punto d) del Decreto 9 aprile 1966, n.43 che stabilisce: "la concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo", precisando che "per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità", siccome richiamato dagli artt.1, comma 1, e 12 L 30 novembre 1995, n.34 e dall'art.66, comma 8, del d.d. 26 maggio 2008, n.81, per contrasto con gli artt. 4 e 6 della Dichiarazione dei Diritti dei cittadini, non limitando la sospensione dell'abilitazione alla guida ad un periodo più limitato, quale quello di un anno, siccome individuato dalla normativa europea".

-OMISSIS-

P.Q.M

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme,

DICHIARA

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, lett. D, punto d) Decreto 9 aprile 1996, n.43 con riferimento agli articoli 4 e 6 della "Dichiarazione dei Diritti", nella parte in cui si stabilisce che *"la concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni"* anziché *"la concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno un solo anno"*, fermo restando il residuo testo della disposizione e precisato che la dichiarazione di incostituzionalità si applica anche ove il decreto precisa che *«per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità»*.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

MANDA

ai sensi dell'art. 14 della L.Q. n. 55/2003 alla Direzione Ufficio Segreteria Istituzionale - Cancelleria del Collegio Garante per la notifica alle parti e per la trasmissione al Giudice remittente e alla Reggenza.

San Marino, 14 maggio 2019/1718 d.F.R.

Avv. Giovanni Nicolini (*Presidente*)

Prof. Giuseppe Ugo Rescigno (*Membro effettivo*)

Prof. Giovanni Cordini (*Membro supplente – Relatore – Redattore*)

